116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151 e-mail <u>claudio.belcastro@studiobelcastro.it</u> web www.studiobelcastro.it

#### Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni
Dott. Antonio Albanese
Dott. Emanuela Candido
Rag. Maria Teresa Cimarosa
Dott. Saverio Leotta
Rag. Sandra Macrì
Dott. Cristina Pelle
Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/2017 DEL 07/05/2017

## **Indice Argomenti:**

1. Manovra correttiva 2017

#### 1) MANOVRA CORRETTIVA 2017

## 1.1 Premessa

La **Manovra correttiva 2017** (D.L. 24 aprile 2017, n. 50) ha introdotto alcune significative novità fiscali, riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
- detrazione dell'IVA;
- aliquote IVA e accise;
- compensazione orizzontale dei crediti tributari;
- locazioni brevi;
- deduzione Ace;
- IRI
- Patent Box;
- prezzi di trasferimento;
- proventi da partecipazioni di amministratori e dipendenti;

- attrazione per gli investimenti;
- reclamo e mediazione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- espropriazione immobiliare;
- premi di produttività;
- Durc e rottamazione dei ruoli.

La presente Circolare (liberamente tratta da uno scritto dell'Aidc Sezione di Milano) si propone, pertanto, di illustrare tali modifiche normative, già in vigore a partire dal 24 aprile 2017, ad eccezione di quelle per le quali la relativa disposizione stabilisce una decorrenza differente.

#### 1.2 Split payment

La Manovra, riscrivendo la vecchia normativa, stabilisce che per <u>le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione "genericamente intesa"</u> per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta, <u>l'IVA è, in ogni caso, versata da costoro</u> secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A questo proposito, si ricorda che la previgente formulazione della norma prescriveva che "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

È stato, inoltre, aggiunto un comma, il quale dispone che detta norma si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- <u>a)</u> <u>società controllate direttamente</u> dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- <u>b)</u> <u>società controllate direttamente</u> dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni degli stessi;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, dalle società di cui alle precedenti lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d);
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È stato altresì abrogato il comma che escludeva dall'applicazione della scissione dei pagamenti i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito e quindi ne discende che <u>dal prossimo 1 luglio anche la categoria dei professionisti sarà soggetta alle norme sullo "split payment".</u>

Le suddette disposizioni, da attuarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 24 maggio 2017, <u>si applicano alle</u> <u>operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1º luglio 2017.</u>

Esiste tuttavia una oggettiva difficoltà nell'individuare correttamente i soggetti destinatari delle fatture in "split payment".

Infatti, oltre alla già presente difficoltà di individuare se un determinato ente sia o meno un ente facente parte della Pubblica Amministrazione, adesso occorre anche verificare se una determinata società (apparentemente privata) sia controllata da un ente pubblico (e cioè sia partecipata in quota maggioritaria da un determinato ente pubblico).

Pertanto, per correttamente rispettare la norma, ogni soggetto Iva, prima di emettere la fattura, dovrebbe quindi verificare presso il Registro delle imprese se la compagine societaria della società nei confronti della quale deve emettere fattura comprenda o meno la presenza maggioritaria di un ente pubblico!

Assonime ha quindi già sagacemente proposto l'emanazione di un "elenco ufficiale" che identifichi i soggetti compresi nel perimetro della speciale disciplina.

<u>Infatti si consideri che, sempre secondo Assonime, le Pubbliche amministrazioni assoggettate alla disciplina sono circa 22.000, mentre le società controllate dalla Pubblica amministrazione e le quotate sono circa 2.400!</u>

#### 1.3 Detrazione dell'IVA

La stessa Manovra ha stabilendo che "<u>Il diritto alla detrazione</u> dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile <u>ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto</u> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

È stato, pertanto, ridotto <u>il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione</u>, che era, invece, individuato dalla "dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto".

È stato variato anche l'art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate, devono essere annotate "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

<u>Durante l'audizione tenutasi il 4 maggio u.s. dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, la Direttrice dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha indicato che le nuove disposizioni in materia di detrazione Iva appena introdotte dalla Manovra non si applicano alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti rispetto al 2017.</u>

<u>Ciò implica che l'iva relativa ad una fattura datata 2017 potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine ultimo per l'invio della dichiarazione iva relativa all'anno di emissione della fattura), mentre l'iva relativa ad una fattura 2016 potrà essere detratta secondo i vecchi metodi e cioè entro il 30 aprile 2019 (termine ultimo per l'invio della dichiarazione iva relativa al secondo anno successivo a quello di emissione della fattura).</u>

#### 1.4 Aliquote IVA e accise

La Manovra, fatte salve successive modifiche legislative, ha nuovamente modificato la clausola di salvaguardia nei seguenti termini:

- l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'aliquota IVA del 22% è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- a decorrere dal 1º gennaio 2019, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi.

#### 1.5 Compensazione orizzontale dei crediti tributari

La Manovra stabilisce che <u>per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi</u> <u>alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell'Irpef, dell'Irpef, dell'Irap, per importi superiori a euro 5.000 annui, il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</u>

E' stato inoltre aggiunto un ulteriore e ultimo periodo con il quale si stabilisce che, in caso di utilizzo dei suddetti crediti in violazione dell'apposizione del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle predette modali-

tà e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, con atto per il cui pagamento non è possibile avvalersi della compensazione.

La medesima modifica normativa è stata operata ai fini IVA con la riduzione da euro 15.000 ad euro 5.000 il limite al di sopra del quale l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA richiede l'apposizione del visto di conformità.

In particolare, la novellata disposizione stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti riguardanti l'IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui (e non più euro 15.000) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del suddetto visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

E' stato per fortuna immediatamente chiarito da una Risoluzione appositamente emanata dall'Agenzia delle entrate che i nuovi vincoli alla compensazione si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in avanti.

Rimangono quindi valide le eventuali compensazioni che utilizzino crediti iva emergenti dalle dichiarazioni già presentate per l'anno 2016 prima di detta data, mentre invece saranno soggette alle nuove regole le compensazioni di eventuali crediti emergenti da dichiarazioni iva relative all'anno 2016 tardivamente presentate o dalle prossime dichiarazioni dei redditi.

Il sopra citato nuovo dispositivo legislativo ha inoltre stabilito <u>che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale "del credito</u> annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi <u>sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate</u>".

Ne deriva che gli F24 che evidenzieranno compensazioni di qualsiasi entità (ed a prescindere se il saldo globale sia pari a zero o meno) non potranno più essere gestiti con gli "home banking" ma dovranno obbligatoriamente transitare da canali Entratel (che ogni singolo contribuente dovrebbe imparare ad utilizzare) o da un professionista intermediario (con le evidenti ricadute negative in termini di costo dell'operazione che il nostro studio ha da tempo definito in ragione di € 10,00 per ogni singolo modello).

#### 1.6 Locazioni brevi

La Manovra ha introdotto il regime fiscale delle locazioni brevi, intendendosi per tali gli affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.

Inoltre viene stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Questa norma si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.

E' inoltre previsto che – per assicurare il contrasto all'evasione fiscale – i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai predetti contratti, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 4, co. 2, del D.L. 50/2017, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 23 luglio 2017, stabilirà le disposizioni attuative del regime fiscale delle locazioni brevi, comprese quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

#### 1.7 Deduzione Ace

La Manovra ha previsto che, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa dei soggetti in contabilità ordinaria un importo pari al coefficiente di rendimento nazionale – 2,30% nel 2017 e 2,70% dal 2018 – applicato alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto periodo d'imposta precedente, costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio.

Continuano a rilevare come variazioni in aumento i conferimenti in denaro, nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle rettifiche in diminuzione, come le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, di aziende o rami delle stesse.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio precedente.

E' stato inoltre stabilito che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.):

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'art. 1 del D.L. 201/2011.

#### **1.8 IRI**

La Manovra ha inteso disciplinare il trattamento delle riserve IRI al momento della cessazione di tale regime sostitutivo, anche a seguito della cessazione dell'attività.

La nuova disposizione stabilisce che le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi ultimi è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta pari all'IRI.

#### 1.9 Patent Box

La Manovra ha stabilito che i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare: è stato, pertanto, soppresso il riferimento ai marchi d'impresa dall'ambito applicativo dell'agevolazione.

Queste disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.

#### 1.10 Prezzi di trasferimento

La Manovra ha stabilito che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa controllante dell'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.

## 1.11 Proventi da partecipazioni di amministratori e dipendenti

La Manovra ha stabilito che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da amministratori e dipendenti di tali soggetti o di altri ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso redditi di capitale o diversi se:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti gli amministratori e i dipendenti comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. Per l'individuazione del suddetto importo, si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati;
- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali
  rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento
  collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un
  rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di
  controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai predetti amministratori e dipendenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

#### 1.12 Attrazione per gli investimenti

La Manovra ha modificato l'art. 26, co. 2, 5, e 6 del D.L. 179/2012, sostituendo il termine "PMI" a quello, ovunque ricorrente, di "start-up innovative" e "start-up innovativa", con l'effetto che:

- l'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie;
- in deroga a quanto stabilito dall'art. 2468, co. 1, c.c., le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
- nelle PMI costituite in forma di s.r.l., il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

E' stato inoltre aumentato da 4 a 5 anni, decorrenti dalla data di costruzione, il periodo di applicabile delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative.

#### 1.13 Reclamo e mediazione

La Manovra ha elevato da euro 20.000 ad euro 50.000 il limite per la mediazione con l'effetto che "il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa".

Tale valore della lite è individuato sulla base dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

La suddetta modifica normativa <u>è applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere</u> <u>dal 1° gennaio 2018</u>.

#### 1.14 Definizione agevolata delle controversie tributarie

La Manovra stabilisce che <u>le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio</u>, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, <u>possono essere definite</u>, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, <u>col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato</u> che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, <u>escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora</u>.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione: diversamente, nell'ipotesi di contenzioso riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si rife-

riscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da tale definizione.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste per la rottamazione dei carichi esattoriali, con riduzione a tre del numero massimo di rate.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano il limite di euro 2.000.

<u>Il termine per il pagamento</u> dell'ammontare spettante o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, <u>scade il 30 settembre 2017</u> e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017, mentre quella relativa alla terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma – intendendosi quella relativa a ciascun atto impugnato – è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei carichi esattoriali: la definizione non comporta comunque la restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice: in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali: il diniego è impugnabile, entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Le modalità di attuazione saranno definite con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

#### 1.15 Espropriazione immobiliare

La Manovra ha stabilito che l'Agente della Riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (e non il singolo bene, come previsto dalla disciplina previgente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità per il credito per il quale si procede, è inferiore ad euro 120.000.

#### 1.16 Premi di produttività

La Manovra ha stabilito che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore ad euro 800.

Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

La novità normativa opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, co. 187, della Legge 208/2015 sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017: per i contratti stipulati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

#### 1.17 Durc e rottamazione dei ruoli

La Manovra ha stabilito che il cosiddetto Durc (Documento unico di regolarità contributiva), nel caso di definizione agevolata dei carichi esattoriali (c.d. rottamazione dei ruoli) è rilasciato – a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata – ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione di detta disposizione sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

A tale fine, l'Agente della Riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

#### **ALLEGATI**

#### PRECEDENTI CIRCOLARI 2017

Numero	Del	Argomento
01/2017	17.01.2017	Legge di stabilità (novità in sintesi)
		Variazione tasso legale
02/2017	13.02.2017	Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni
		Riapertura Bando macchinari ed impianti
		Le scadenze fiscali per l'anno 2017
03/2017	01.03.2017	Decreto "mille proroghe"
		Nuova versione della lettera di intento

04/2017 09.03.2017 La rottamazione di ruoli e di accertamenti esecutivi

# SCADENZARIO TRIBUTARIO MAGGIO 2017

## <u>Lunedì 15</u>

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

## Martedì 16

- Delega Unica Modello F24:
  - Iva Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - o **Iva** Liquidazione e versamento dell'iva relativa al I trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
  - Iva Liquidazione e versamento dell'iva relativa al I trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
  - o **Ritenute** Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - o **Inps** Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - o Inps Collaboratori Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - O Inps Gestione commercianti ed artigiani Versamento della I rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
  - o Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - Enpals Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - O Inpdai Versamento mensile dei contributi previdenziali
- Accise Imposte di fabbricazione Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

## Sabato 20

- Casagit Fpi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- Enasarco Versamento contributi relativi al trimestre gennaio-marzo
- **Conai** Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

## Lunedì 22

- **Preu Prelievo unico erariale** Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del II periodo contabile (marzo-aprile) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- Apparecchi da intrattenimento Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al II periodo contabile (marzo-aprile)

## Giovedì 25

- **Enpaia -** Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- Enpals Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- Intrastat Elenchi "mensili" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro

## Domenica 28

- **Preu** - **Prelievo unico erariale** - Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

## Lunedì 29

- Dichiarazione iva – Ravvedimento operoso - Termine ultimo per la tardiva presentazione, <u>per via telematica</u>, della dichiarazione Iva annuale relativa allo scorso anno 2016 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)

## Martedì 30

- Imposta di registro Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° maggio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° maggio del relativo anno
- Registro delle imprese Società con assemblea al 30 aprile (al 29 aprile per gli anni bisestili) Termine ultimo per il deposito del bilancio da parte delle società di capitali il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 29 per anni bisestili)

# Mercoledì 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture

- **Iva** Comunicazione dati liquidazioni periodiche iva del primo trimestre (sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali)
- **Scheda carburante** Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di marzo
- Assistenza fiscale 730 Termine entro cui il sostituto datore di lavoro, deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 30 aprile) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte
- ${\it Fasi-Versamento}$  contributi relativi al II trimestre dell'anno in corso
- Concessionarie auto Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel I quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- Inps Mod. DM 10/2 Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- Cnpadc Cassa previdenza dottori commercialisti Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- Rottamazione cartelle Termine entro il quale gli Agenti della riscossione comunicano ai contribuenti l'importo delle somme dovute a seguito della presentare dell'istanza per l'estinzione dei carichi affidati agli stessi Agenti negli anni dal 2000 al 2016 (solo per anno 2017)

## NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)